REGOLAMENTO (UE) N. 332/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2010

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce Israele nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano [1], in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e l'articolo 8, punto 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova [2], in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/99/CE stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione nell'Unione nonché dell'introduzione dai paesi terzi di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano. Tale direttiva prevede che siano stabilite condizioni specifiche d'importazione per ciascun paese terzo o gruppo di paesi terzi, tenuto conto della relativa situazione di polizia sanitaria.

(2) La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi all'interno dell'Unione e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. Secondo tale direttiva il pollame deve provenire da paesi terzi che sono indenni dall'influenza aviaria o che, sebbene non siano indenni da questa malattia, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste dalla legislazione dell'Unione in materia.

(3) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria [3] stabilisce che i prodotti ivi contemplati possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1.

(4) Conformemente a tale regolamento, quando si verifica un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento precedentemente indenne da tale malattia, tale paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è nuovamente considerato indenne dall'influenza aviaria qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Dette condizioni riguardano l'attuazione di una politica di abbattimento totale comprensiva di una pulizia e disinfezione adeguata in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti. Deve inoltre essere stata effettuata la sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità dell'allegato IV, parte II, di tale regolamento per un periodo di tre mesi dopo il completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione.

(5) Israele figura attualmente nell'elenco di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità. Sono pertanto autorizzate le importazioni di prodotti ottenuti dal pollame, alle quali si applica tale regolamento, provenienti dall'intero territorio del paese terzo in esame.

(6) Israele ha informato la Commissione di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 sul suo territorio.

(7) A causa dell'accertato focolaio di HPAI, il territorio di Israele non può più essere considerato indenne dalla malattia e le autorità veterinarie di Israele hanno di conseguenza sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di determinati prodotti ottenuti dal pollame. Israele ha inoltre attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro la malattia e limitare la sua diffusione.

(8) Le informazioni relative alle misure di lotta adottate sono state presentate alla Commissione, la quale le ha valutate insieme alla situazione epidemiologica di Israele.

[1] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
[2] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
[3] GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(9) L'intervento rapido e deciso di Israele volto a contenere la malattia e i risultati positivi concernenti la valutazione della situazione epidemiologica consentono di limitare le restrizioni alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti ottenuti dal pollame circoscrivendole alle zone colpite dalla malattia, sottoposte a restrizioni dalle autorità veterinarie di Israele a causa del focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(10) Israele attua inoltre programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria che risultano conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(11) Considerando lo sviluppo favorevole della situazione epidemiologica e i relativi programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria contro il focolaio, è opportuno limitare al 1º maggio 2010 il periodo di sospensione dell'autorizzazione ad importare nell'Unione.

(12) L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

(13) Al fine di applicare i requisiti di zonizzazione e permettere quindi al commercio di riprendere il prima possibile, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, la parte 1 è sostituita dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è sostituito dal testo seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella
			Modelli	Garanzie aggiuntive		Data di chiusura [1]	Data di apertura [2]			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
AL — Albania	AL-0	L'intero paese	EP, E							S4
AR — Argentina	AR-0	L'intero paese	SPF							
			POU, RAT, EP, E					A		S4
			WGM	VIII						
AU — Australia	AU-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPP, DOC, HEP, SRP							S0, ST0
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			POU	VI						
			RAT	VII						

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
BR — Brasile	BR-0	L'intero paese	SPF							
	BR-1	Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul	RAT, BPR, DOR, HER, SRA		N			A		
	BR-2	Stati di: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	BPP, DOC, HEP, SRP		N					S5, ST0
	BR-3	Distrito Federal e Stati di: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	WGM	VIII						
			EP, E, POU		N					S4
BW — Botswana	BW-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT	VII						
BY — Bielorussia	BY-0	L'intero paese	EP e E (entrambi "solo per transito attraverso l'UE")	IX						
CA — Canada	CA-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP		N			A		S1, ST1
			DOC, HEP		L, N					
			WGM	VIII						
			POU, RAT		N					

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
CH — Svizzera	CH-0	L'intero paese	([3])					A		([3])
CL — Cile	CL-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP		N			A		S0, ST0
			WGM	VIII						
			POU, RAT		N					
CN — Cina	CN-0	L'intero paese	EP							
	CN-1	Provincia di Shandong	POU, E	VI	P2	6.2.2004	—			S4
GL — Groenlandia	GL-0	L'intero paese	SPF							
			EP, WGM							
HK — Hong Kong	HK-0	L'intero territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong	EP							
HR — Croazia	HR-0	L'intero paese	SPF							
			BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP		N			A		S2, ST0
			EP, E, POU, RAT, WGM		N					
IL — Israele	IL-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
	IL-1	Area di Israele escluso IL-2	BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP		N			A		S5, ST1
			WGM	VIII						
			POU, RAT		N					S4

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
	IL-2	L'area di Israele all'interno dei seguenti confini: — ad ovest: strada numero 4, — a sud: strada numero 5812 collegata alla strada numero 5815, — ad est: barriera di sicurezza fino alla strada numero 6513, — a nord: strada numero 6513 fino all'intersezione con la strada 65. Da questo punto in linea retta fino all'ingresso di Givat Nili e da qui in linea retta fino all'intersezione della strada 652 e della strada 4.	BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP		N, P2	26.1.2010	1.5.2010	A		S5, ST1
			WGM	VIII	P2	26.1.2010	1.5.2010			
			POU, RAT		N, P2	26.1.2010	1.5.2010			S4
IN — India	IN-0	L'intero paese	EP							
IS — Islanda	IS-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
KR — Repubblica di Corea	KR-0	L'intero paese	EP, E							S4
ME — Montenegro	ME-O	L'intero paese	EP							
MG — Madagascar	MG-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E, WGM							S4
MY — Malaysia	MY-0	—	—							
	MY-1	Occidentale peninsulare	EP							
			E		P2	6.2.2004				S4
MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ([4])	MK-0 ([4])	L'intero paese	EP							

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
MX — Messico	MX-0	L'intero paese	SPF							
			EP							
NA — Namibia	NA-0	L'intero paese	SPF							
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT, EP, E	VII						S4
NC — Nuova Caledonia	NC-0	L'intero paese	EP							
NZ — Nuova Zelanda	NZ-0	L'intero paese	SPF							
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP							S0, ST0
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT							S4
PM — Saint Pierre e Miquelon	PM-0	L'intero territorio	SPF							
RS — Serbia ([5])	RS-0 ([5])	L'intero paese	EP							
RU — Russia	RU-0	L'intero paese	EP							
SG — Singapore	SG-0	L'intero paese	EP							
TH — Thailandia	TH-0	L'intero paese	SPF, EP							
			WGM	VIII	P2	23.1.2004				
			E, POU, RAT		P2	23.1.2004				S4

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
TN — Tunisia	TN-0	L'intero paese	SPF							
			DOR, BPR, BPP, HER							S1, ST0
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT							S4
TR — Turchia	TR-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
US — Stati Uniti	US-0	L'intero paese	SPF							
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP		N			A		S3, ST1
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT		N					S4
UY — Uruguay	UY-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E, RAT							S4
ZA — Sud Africa	ZA-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPR	I				A		
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT	VII						

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
ZW — Zimbabwe	ZW-0	L'intero paese	RAT	VII						
			EP, E							S4

([1]) I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d'altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nell'Unione per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.
([2]) Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nell'Unione.
([3]) Conformemente all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
([4]) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva che sarà stabilita in seguito alla conclusione dei negoziati in corso sull'argomento presso le Nazioni Unite.
([5]) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»